CAMERA DEI DEPUTATI N. 2872-A

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

presentata alla Presidenza il 13 luglio 1993

(Relatore: **TABACCI)**

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 2 luglio 1993 (v. stampato Senato n. 1254)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CIAMPI)

DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(SAVONA)

E DAL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 154, recante disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 2 luglio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto-legge n. 15 del 1993 – che introduce disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'E-FIM –, reiterando l'analogo decaduto dereto-legge n. 74 del 1993, mira ad assicurare la continuità delle attività produttive delle aziende dell'*ex* Gruppo EFIM operanti nei settori della difesa ed aerospaziale. Esso reca norme di interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 3, del suddetto decreto-legge n. 487 del 1992, che ha disposto la soppressione e la liquidazione dell'EFIM ed ha affidato ad un Commissario liquidatore appositamente nominato il compito di provvedere alle relative operazioni, sulla base di un programma di liquidazione e ristrutturazione approvato dal Ministro del tesoro.

La predetta disposizione del decreto-legge n. 487 del 1992, al fine di consentire al Commissario liquidatore di procedere al pagamento dei debiti dell'ente soppresso e delle società controllate e di agevolare il compimento delle operazioni previste nel programma di liquidazione e ristrutturazione, autorizza la Cassa depositi e prestiti ad emettere obbligazioni ed a contrarre prestiti per un controvalore non inferiore a 9.000 miliardi di lire, nei limiti delle compatibilità di bilancio indicate dall'articolo 4, comma 9, del medesimo articolo 5. Le condizioni di scadenza e di tasso d'interesse sono state determinate con decreto del Ministro del tesoro 2 marzo 1993; nell'ambito dello stanziamento complessivo una somma non inferiore a 1.000 miliardi è destinata al pagamento di acconti ai creditori del gruppo, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 12, primo periodo, del medesimo decreto-legge n. 457 del 1992. Il Ministro del tesoro provvede, a decorrere dal 1994 e per un massimo di 20 anni, al rimborso alla Cassa dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle somme anticipate, in base a modalità stabilite con decreto dello stesso Ministro.

In attuazione dell'illustrato articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 457 del 1992, il decreto ministeriale 9 aprile del 1993, in particolare al fine di consentire il pagamento dei debiti assunti dal gruppo all'estero, ha autorizzato la Cassa depositi e prestiti a contrarre un prestito sul mercato delle eurodivise, per un controvalore massimo di 1.600 miliardi di lire, tramite apposito istituto di credito che svolgerà le funzioni di banca agente.

Su questa situazione normativa interviene il presente decreto-legge, che, all'articolo 1, con interpretazione autentica del citato articolo 5, comma 3, chiarisce, ai fini dell'attuazione del Programma di liquidazione e ristrutturazione, che le risorse reperite dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della disposizione medesima possono essere utilizzate anche al fine del compimento delle operazioni di ristrutturazione delle società del gruppo EFIM operanti nei settori della difesa e dei sistemi aerospaziali, indicate nell'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 487 del 1992: quest'ultima norma, in attesa del trasferimento delle aziende *ex* EFIM operanti nei predetti settori a società già individuate, controllate direttamente o indirettamente dal Ministro del tesoro, ha autorizzato il Commissario liquidatore a concedere in affitto a queste ultime le aziende, rami o parti di esse oggetto del trasferimento.

In attuazione di tale disposizione fra il Commissario liquidatore dell'EFIM e l'IRI è stato stipulato, il 12 gennaio 1993, un contratto di affitto e di successiva cessione delle aziende *ex* EFIM che operano nei predetti settori, in base al quale l'IRI si è dichiarato disposto ad acquistare, per sé o per società controllate, la proprietà delle azioni o delle aziende medesime, prendendole preliminarmente in affitto alle condi-

zioni individuate nel contratto stesso. Le società che costituiscono oggetto del contratto di affitto e successiva cessione sono le seguenti:

a) Oto Melara;

b) Breda Meccanica Bresciana;

c) SMA - Segnalamento marittimo ed aereo;

d) Officine Galileo;

e) Agusta;

f) Agusta Sistemi;

g) Agusta OMI;

nonché le società partecipate dalle stesse, individuate in allegato al contratto.

Il contratto di affitto e successiva cessione prevedeva che il trasferimento all'IRI delle imprese militari ed aerospaziali avesse luogo entro il 30 giugno 1993; tuttavia, alla sua scadenza, il termine suddetto è stato prorogato di 15 giorni. Il contratto stabilisce inoltre che per le imprese trasferite venga predisposto un programma di ristrutturazione, da approvarsi con decreto dei Ministri del tesoro e dell'industria; la bozza di tale programma è attualmente all'esame del Governo. Per il finanziamento di questo programma l'articolo 5 del decreto-legge n. 487 del 1992, convertito dalla legge n. 33 del 1993, consente, tra l'altro, il ricorso a prestiti bancari assistiti da garanzia del Tesoro; tuttavia, onde evitare il carico degli interessi che graverebbero per un tempo non breve sulla gestione liquidatoria dell'EFIM, e quindi sostanzialmente sul Tesoro, il Governo ha ritenuto opportuno emanare il decreto-legge in esame onde consentire operazioni di aumento di capitale per le società militari, così da poter finanziare con l'aumento medesimo la ristrutturazione delle società medesime.

Il fabbisogno finanziario per gli interventi predetti rientra nel tetto di 9.000 miliardi fissato dall'art 5, comma 3, del decreto-legge n. 487 del 1992, e non costituisce, quindi, una spesa ulteriore, per cui il decreto in esame non reca ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il Parlamento avrebbe potuto, tuttavia, valutare più adeguatamente il provvedimento in esame se il programma di ristrutturazione fosse già stato emanato; sarebbe stato certamente preferibile anticipare l'approvazione del programma rispetto all'assunzione di iniziative legislative quali quella attuata con il decreto n. 154. Così pure sussistono, e sono chiaramente emerse nel corso dell'esame in Commissione, talune perplessità circa gli effetti che il decreto potrebbe determinare sulla complessiva gestibilità delle operazioni di liquidazione dell'EFIM, come delineate dal decreto-legge n. 487 e dal piano generale di liquidazione e ristrutturazione: le risorse con le quali si farà fronte alla spesa prevista per i settori militare ed aerospaziale fanno infatti parte, come già detto, delle disponibilità complessivamente previste per la liquidazione e la ristrutturazione dell'intero EFIM.

Occorre tuttavia anche tenere in adeguato conto le motivazioni di necessità ed urgenza che motivano l'adozione del provvedimento. In base alle dichiarazioni rese dal Governo in Commissione, il decreto-legge in esame risponde all'indilazionabile necessità di fornire di mezzi finanziari le aziende già facenti capo al settore armamenti dell'EFIM, onde evitare la loro chiusura. Il Tesoro valuta in duemila miliardi di lire le disponibilità necessarie per la realizzazione delle iniziative previste, dei quali 1.068 miliardi sono destinati alla ricapitalizzazione e ristrutturazione delle imprese e 932 al pagamento dei creditori delle imprese medesime. Tali fondi sarebbero immediatamente disponibili per gli scopi illustrati, in quanto la Comunità europea ha già assentito sulla possibilità di utilizzarli per la ristrutturazione del settore degli armamenti: gli interventi a tale scopo non debbono infatti essere considerati aiuti di Stato ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato di Roma poiché lo stesso Trattato, all'articolo 223, prevede tra l'altro che « ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, muni-

zioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari ».

Per quanto riguarda i punti, in precedenza evidenziati, per i quali continuano a sussistere perplessità, anche dopo l'esame in sede referente, la Commissione ha ritenuto, con il consenso unanime dei Gruppi, di procedere ad una sollecita audizione del Commissario liquidatore dell'EFIM, al fine di acquisire ulteriori e più completi elementi informativi.

Acquisiti tali elementi appare opportuno, in considerazione dell'urgenza del provvedimento e della prossima scadenza del termine costituzionale per la conversione in legge, che il Parlamento provveda alla sollecita approvazione delle disposizioni in esame. Per quanto finora esposto, di auspica quindi la sollecita conversione in legge del decreto-legge n. 154 del 1993, nel testo presentato dal Governo ed approvato dal Senato.

Bruno TABACCI, *Relatore.*

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 154, recante disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'E-FIM.	*Identico.*
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 74.	

Decreto-legge 20 maggio 1993, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 118 del 22 maggio 1993.*

Disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni interpretative in ordine a talune procedure relative al programma di liquidazione dell'EFIM;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Ai fini dell'attuazione delle previsioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, relative alle società di cui all'articolo 4, comma 2, del predetto decreto, possono utilizzarsi le disponibilità di cui all'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*
BARUCCI, *Ministro del tesoro.*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-2872A
Lire 500